

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 03930/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3930 del 2021, proposto da GIOVANNI MOSCHERINI con domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell'avv. Enrico Pierantozzi che lo rappresenta e difende nel presente giudizio

***contro***

- COMUNE DI CIVITAVECCHIA, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati Marina Marino, Domenico Occagna e Silvio Sbragaglia che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio;

- AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende nel presente giudizio;

***nei confronti***

EMILIANO SCOTTI - non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

dell'atto, con cui il Comune di Civitavecchia ha designato Emiliano Scotti come rappresentante dell'ente nell'ambito del Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, e del decreto del 27/01/21 con cui il presidente della medesima Autorità ha costituito il comitato di gestione nell'ambito del quale è stato nominato il controinteressato in rappresentanza del Comune di Civitavecchia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2024 il dott. Michelangelo Francavilla;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 23/03/21 e depositato il 09/04/21 Giovanni Moscherini ha impugnato l'atto, con cui il Comune di Civitavecchia ha designato Emiliano Scotti come rappresentante dell'ente nell'ambito del Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, e il decreto del 27/01/21 con cui il presidente della medesima Autorità ha costituito il comitato di gestione nell'ambito del quale è stato nominato il controinteressato in rappresentanza del Comune di Civitavecchia.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ed il Comune di Civitavecchia, costituitisi in giudizio con comparse depositate rispettivamente in date 12/04/21 e 28/05/21, hanno concluso per l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame.

Alla pubblica udienza del 15/07/24 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Giovanni Moscherini impugna l'atto, con cui il Comune di Civitavecchia ha designato Emiliano Scotti come rappresentante dell'ente nell'ambito del Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, e il decreto del 27/01/21 con cui il presidente della medesima Autorità ha costituito il comitato di gestione nell'ambito del quale è stato nominato il controinteressato in rappresentanza del Comune di Civitavecchia.

Il ricorrente, dopo avere premesso di avere partecipato alla procedura attivata dal Comune ai sensi dell'art. 9 l. n. 84/94 per la designazione di un componente del Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, con una serie di censure, tra loro connesse, prospetta:

- la violazione degli artt. 1, 3, 7, 10 bis e 21 septies l. n. 241/90 e la nullità dell'atto di designazione del controinteressato in quanto il Moscherini non avrebbe ricevuto né la comunicazione di avvio del procedimento né il preavviso di rigetto della sua istanza. Inoltre, l'ente locale avrebbe illegittimamente disatteso l'istanza di accesso presentata dal ricorrente e, comunque, il provvedimento di designazione adottato dal Comune sarebbe privo di motivazione (prima doglianza);
- la violazione degli artt. 7 l. n. 241/89 e 8 e 9 l. n. 84/94 ed eccesso di potere sotto vari profili in quanto la lettera di designazione del controinteressato non opererebbe alcuna valutazione comparativa tra i vari candidati né indicherebbe il positivo riscontro, in capo al nominato, della "*comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale*" richiesta, per la nomina, dall'art. 8 l. n. 84/94 (seconda doglianza);
- la violazione degli artt. 8 e 9 l. n. 84/94 ed eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento e difetto di valutazione in quanto dall'esame del curriculum pubblicato sul portale dell'Autorità di Sistema Portuale risulterebbe che il controinteressato, con riferimento specifico alla materia portuale, potrebbe vantare solo la

partecipazione a un progetto di realizzazione, funzionalizzazione e gestione di un approdo turistico già esistente e di recupero e riqualificazione delle relative aree il che sarebbe insufficiente a comprovare i requisiti richiesti dall'art. 8 l. n. 84/94 di cui, invece, sarebbe titolare il Moscherini. Pertanto, la scelta del controinteressato si porrebbe in contrasto con le stesse finalità dichiaratamente perseguite dal Comune nell'avviso pubblico di selezione e determinerebbe un ingiustificato favoritismo (terza doglianza);

- la falsa applicazione dell'art. 5 l. n. 95/12 e sviamento di potere in quanto non sussisterebbe alcuna delle ragioni di inconferibilità o d'incompatibilità, a carico del ricorrente, che il Comune avrebbe dichiarato per omettere la doverosa valutazione comparativa dei candidati ed escludere il Moscherini dal novero dei possibili aspiranti. In particolare, al ricorrente non si applicherebbe la causa d'inconferibilità riferibile alla sua posizione di quiescenza, prevista dall'art. 5 comma 9 l. n. 95/12 in quanto *“l'incarico in esame riguarda la partecipazione a un organo collegiale che, nonostante la denominazione, ha poteri di programmazione e di controllo, non di gestione diretta, come risulta dai compiti assegnatigli dall'art. 9, comma 5, della legge n. 84/1994, e il singolo componente dell'organo non svolge quindi funzioni dirigenziali o direttive o di governo, per le quali sussiste il divieto”* (pag. 10 dell'atto introduttivo) come anche confermato dalla circolare n. 6/2014 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (quarta doglianza).

Le censure sono inammissibili per carenza d'interesse.

Secondo l'art. 9 comma 2 l. n. 84/94 non possono essere nominati componenti del Comitato di gestione dell'autorità di sistema portuale *“coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo politico, anche di livello regionale e locale, o che sono titolari di incarichi amministrativi di vertice o di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico. I componenti nominati che rivestono i predetti incarichi decadono di diritto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il regime di inconferibilità opera anche per il periodo successivo alla cessazione dell'incarico”*.

Dalla stessa esposizione dei fatti presente nell'atto introduttivo e dalla documentazione allo stesso allegata (si veda, in particolare la missiva spedita dal ricorrente al Sindaco del Comune di Civitavecchia in data 18/01/21) emerge che, all'epoca dell'indizione dell'avviso pubblico e della designazione del controinteressato, il ricorrente ricopriva la carica di consigliere comunale del Comune di Tarquinia.

La carica in esame, per espressa disposizione dell'art. 9 comma 2 l. n. 84/94, rientra nell'ambito di quelle "*di componente di organo di indirizzo politico, anche di livello regionale e locale*" ostative alla nomina a componente del comitato di gestione dell'autorità di sistema portuale né tale effetto preclusivo viene meno in ragione della prospettata volontà di dimissioni del ricorrente dal momento che la norma applica il regime di inconfiribilità anche al periodo successivo alla cessazione dell'incarico.

In proposito, non può essere condivisa la tesi, che il Moscherini prospetta nella sola missiva del 18/01/21 e non anche nel gravame (in cui figura un breve accenno alla inconfiribilità in esame nella sola quarta censura laddove genericamente si evidenzia che la causa di esclusione "*è venuta meno per effetto della dichiarazione resa da questi con la lettera in data 18 gennaio 2021*"), circa l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 9 comma 2 l. n. 84/94 in quanto la causa di inconfiribilità, ivi prevista, riguarderebbe i soli incarichi di indirizzo politico presso l'ente titolare del potere di designazione e sarebbe finalizzata ad evitare "*il cumulo di incarichi assegnati dal medesimo ente pubblico in capo ad un solo soggetto*".

Tale impostazione, infatti, contrasta con il tenore letterale dell'art. 9 comma 2 l. n. 84/94 il quale non limita in alcun modo l'operatività della causa d'inconfiribilità ai soli incarichi dell'ente che opera la designazione; per altro, l'applicazione generalizzata del divieto è coerente con la vera *ratio* della disposizione che non è quella di evitare il cumulo di incarichi dello stesso ente in capo al medesimo soggetto, come prospetta il ricorrente, ma quello di operare una netta separazione

tra attività di gestione dell'autorità portuale e attività politica, a qualunque livello quest'ultima sia effettuata, e ciò proprio al fine di garantire, al massimo, quella "autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria" che l'art. 5 comma 5 l. n. 84/94 individua quale caratteristica fondamentale dell'autorità di sistema portuale.

Pertanto, nei confronti del ricorrente deve ritenersi operante la causa d'inconferibilità dell'incarico di componente del comitato di gestione dell'autorità di sistema portuale prevista dall'art. 9 comma 2 l. n. 84/94 come, del resto, ha dato espressamente atto il Comune nel verbale dell'08/01/21 in cui sono state esaminate le posizioni dei candidati.

Ne consegue che, in relazione agli atti impugnati nel presente giudizio, non è ravvisabile, in capo al Moscherini, l'interesse al ricorso dal momento che, nell'ipotesi di eventuale annullamento degli atti stessi, l'esponente non potrebbe mai conseguire il bene della vita, ovvero l'incarico, posto a fondamento del gravame.

L'accertata carenza, in capo al Moscherini, dell'interesse al ricorso impone al Tribunale di dichiarare l'inammissibilità del gravame.

Il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo è liquidato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo il giudizio, così provvede:

- 1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- 2) condanna il ricorrente a pagare, in favore del Comune di Civitavecchia e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, le spese del presente giudizio il cui importo, per ognuno dei predetti enti, liquida in complessivi euro mille/00, per compensi, oltre iva e cpa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2024 con

l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Giuseppe Licheri, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Michelangelo Francavilla**

**IL PRESIDENTE**

**Pietro Morabito**

**IL SEGRETARIO**